



COMUNE DI GENOVA

117 14 0 - DIREZIONE CORPO POLIZIA LOCALE - SETTORE TERRITORIO
Schema Provvedimento N. 2020-POS-370 del 27/10/2020

ORDINANZA DEL SINDACO

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE – AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI A TUTELA DELL' IGIENE E SANITA' PUBBLICA A SEGUITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID 19.

IL SINDACO

VISTI:

- Il D. Lgs. N. 1/2018: "Codice della Protezione Civile", ed in particolare l'art. 12, che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di Protezione Civile;
- l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
- il D.L. 16/5/2020 n. 33, art.1, secondo il quale, a partire dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della mobilità all'interno del territorio regionale di cui agli artt. 2 e 3 del D.L. 25/03/2020 n. 19;
- l'art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35) a mente del quale, fra le diverse misure, può essere introdotta quella della "chiusura al pubblico di strade urbane"
- l'art.1, comma 9, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) che attribuisce al Sindaco il potere di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
- l'art. 1 c. 3 del DPCM 24 ottobre 2020 che consente di disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21.00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
- La circolare del Ministero dell'interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 20.10.2020 la quale introduce delle note esplicative in merito al conferimento ai sindaci del potere di chiusura delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, introdotto dal DPCM 18 ottobre 2020 e che prevede, tra l'altro, che l'attuazione di tali interventi richieda la più

ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto anche nel più generale quadro delle funzioni attribuite ai Prefetti dall'articolo 4, comma 9, del DL n.19 del 2020 e, da ultimo, dall'articolo 11 del d.P.C.M. 13 ottobre 2020, da esplicitare in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e La Sicurezza Pubblica, eventualmente esteso anche alla presenza dei responsabili delle strutture sanitarie territoriali;

L'ordinanza del Sindaco n. 242 del 22 ottobre 2020 con la quale, in ragione del costante aumento dei contagi nel territorio comunale, è stata disposta, a partire dal giorno 22.10.2020 e fino al giorno 13.11.2020, dalle ore 21 fino alle 06.00 del giorno successivo la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;

CONSIDERATO:

- che, per effetto del costante e rapido aumento dei contagi da Covid-19 nell'ambito del Comune di Genova, si rende necessario aggiornare le disposizioni a tutela dell'igiene e della sanità pubblica estendendo le limitazioni, in tema di chiusure al pubblico di vie e piazze cittadine, disposte dalla precedente ordinanza sindacale n. 242 del 22.10.2020 a tutto il territorio comunale, al fine di evitare occasioni di concentrazione e aggregazione di persone che possano favorire, per la loro naturale dinamicità, un'attenuazione, anche involontaria, del grado di osservanza sia delle misure riguardanti il distanziamento interpersonale, sia del divieto di assembramento;

RITENUTO

- che, per le ragioni su esposte, sussistono le condizioni di contingibilità, strettamente correlate alle peculiarità di tempo e di luogo che caratterizzano il verificarsi degli eventi che il presente provvedimento intende contrastare, e di urgenza, strettamente correlate alla permanenza dell'attualità delle esigenze di contenimento del contagio epidemico a tutela della salute pubblica;

PRESO ATTO

- che il presente provvedimento, avendo come finalità la tutela della salute pubblica, è adottato ai sensi dell'art. 50 D.Lgs. 267/2000 e che, pertanto, il Sindaco procede come Autorità sanitaria locale;

DATO ATTO che il presente provvedimento, ai sensi della circolare del Ministero dell'interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 20.10.2020 è stato oggetto della più ampia concertazione e collaborazione tra Sindaco e Prefetto in sede di Comitato Pro-

vinciale per l'Ordine e La Sicurezza Pubblica, esteso anche alla presenza dei responsabili delle strutture sanitarie territoriali;

Sentito il Segretario Generale;

ai fini precauzionali, a tutela dell'igiene e sanità pubblica

ORDINA

A partire dal giorno 27.10.2020 e fino al giorno 23.11.2020, le limitazioni alla circolazione già descritte nell'Ordinanza n. 242 del 22.10.2020 vengono estese a tutto il territorio comunale, dalle ore 21.00 alle ore 06.00, fatti salvi la possibilità di accesso e deflusso alle abitazioni private, agli esercizi commerciali legittimamente aperti, agli spostamenti determinati da esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità ovvero motivi di salute.

MANDA

Alla Direzione Governo dei Territori per quanto di competenza;

Alla Direzione Gabinetto del Sindaco affinché la presente ordinanza sia resa nota al pubblico mediante diffusione attraverso i mezzi di comunicazione;

Ai Municipi per l'affissione nelle proprie sedi del testo della presente;

A tutte le civiche Direzioni per la divulgazione;

Alla Prefettura di Genova, alla Questura di Genova, al Comando Provinciale dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, Polizia Locale, alla Regione Liguria e alla Città Metropolitana, per quanto di rispettiva competenza.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale, all'Albo Pretorio del Comune e venga affissa nelle sedi dei Municipi.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Il Sindaco
Marco Bucci